



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Servizio Socio-Culturale

Ufficio Pubblica Istruzione

Via Nazionale, 104 - Tel. 079 960406

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09/08/2012.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2014.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 31/10/2016.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 – Destinatari del regolamento	pag. 4
Art. 3 – Decorrenza del regolamento	pag. 4
Art. 4 – Controlli e decadenza dai benefici	pag. 4
Art. 5 – Trattamento dati personali	pag. 4

TITOLO I SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI

Capo I

Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a)

Art. 6 – Oggetto	pag. 6
Art. 7 – Requisiti di partecipazione	pag. 6
Art. 8 – Esclusione dal beneficio	pag. 6
Art. 9 – Criteri di assegnazione	pag. 7
Art. 10 – Presentazione delle domande	pag. 7
Art. 11 – Istruttoria delle domande	pag. 7
Art. 12 – Incompatibilità	pag. 8

TITOLO II SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE

Capo II

Borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione

(Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9)

Art. 13 – Oggetto	pag. 9
Art. 14 – Requisiti di partecipazione	pag. 9
Art. 15 – Esclusione dal beneficio	pag. 9
Art. 16 – Tipologie di spese ammissibili	pag. 10
Art. 17 – Criteri di assegnazione	pag. 10
Art. 18 – Presentazione delle domande	pag. 11
Art. 19 – Istruttoria delle domande	pag. 12
Art. 20 – Incompatibilità	pag. 12

TITOLO III LIBRI DI TESTO

Capo III

Fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria (Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c)

Art. 21 – Oggetto	pag. 13
Art. 22 – Requisiti	pag. 13
Art. 23 – Procedura di assegnazione	pag. 13

Capo IV

Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado

(Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27)

Art. 24 – Oggetto	pag. 13
Art. 25 – Requisiti di partecipazione	pag. 13
Art. 26 – Esclusione dal beneficio	pag. 14

Art. 27 – Criteri di assegnazione	pag. 14
Art. 28 – Presentazione delle domande	pag. 14
Art. 29 – Istruttoria delle domande	pag. 15
Art. 30 – Incompatibilità	pag. 15

TITOLO IV
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI

Capo V

Borse di studio per studenti meritevoli frequentanti
le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate
(Legge Regionale n. 3 del 05/03/2008, art. 4 , comma 1, lett. I)

Art. 31 – Oggetto	pag. 16
Art. 32 – Requisiti di partecipazione	pag. 16
Art. 33 – Esclusione dal beneficio	pag. 16
Art. 34 – Importo e numero delle borse di studio da erogare	pag. 17
Art. 35 – Criteri di assegnazione	pag. 17
Art. 36 – Presentazione delle domande	pag. 18
Art. 37 – Istruttoria delle domande	pag. 18
Art. 38 – Incompatibilità	pag. 18

Capo VI

Borse di studio per diplomati

Art. 39 – Oggetto	pag. 19
Art. 40 – Requisiti di partecipazione	pag. 19
Art. 41 – Esclusione dal beneficio	pag. 19
Art. 42 – Importo e numero delle borse di studio da erogare	pag. 19
Art. 43 – Criteri di assegnazione	pag. 19
Art. 44 – Presentazione delle domande	pag. 19
Art. 45 – Istruttoria delle domande	pag. 20
Art. 46 – Incompatibilità	pag. 20

Capo VII

Borse di studio per laureati

Art. 47 – Oggetto	pag. 20
Art. 48 – Requisiti di partecipazione	pag. 20
Art. 49 – Esclusione dal beneficio	pag. 20
Art. 50 – Importo e numero delle borse di studio da erogare	pag. 21
Art. 51 – Criteri di assegnazione	pag. 21
Art. 52 – Presentazione delle domande	pag. 21
Art. 53 – Istruttoria delle domande	pag. 21
Art. 54 – Incompatibilità	pag. 21

TITOLO V
MENSA SCOLASTICA

Capo VIII

Servizio di mensa scolastica

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. b, art. 6 lett. b, art. 8)

Art. 55 – Oggetto	pag. 22
Art. 56 – Beneficiari	pag. 22
Art. 57 – Modalità di accesso al servizio	pag. 22
Art. 58 – Pagamento del servizio	pag. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Disposizioni finali	pag. 23
-------------------------------	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento il Comune di Villanova Monteleone intende incentivare e sostenere il diritto allo studio in favore degli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° e II° grado.

Con esso si intende regolamentare l'accesso al servizio di mensa scolastica e disciplinare i criteri e le modalità di concessione di benefici, quali contributi, assegni di studio, buoni libro, etc.

Si compone di cinque titoli disciplinanti rispettivamente:

- Spese di viaggio per studenti pendolari;
- Spese sostenute per l'istruzione;
- Libri di testo;
- Borse di studio per studenti meritevoli;
- Mensa scolastica.

Art. 2 – Destinatari del regolamento

Destinatari del regolamento sono gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado, i neodiplomati e i neolaureati residenti nel Comune di Villanova Monteleone.

Sono esclusi gli studenti dei corsi di formazione professionale.

Art. 3 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento avrà effetto a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Controlli e decadenza dai benefici

L'Amministrazione comunale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 71, comma 1, effettua idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 5 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili, previsti dal presente Regolamento, sarà effettuato, nel rispetto dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili" e ss.mm.ii., dal Comune di Villanova Monteleone, titolare del trattamento.

L'Ente utilizzerà i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di garantire l'accesso ai benefici, il riconoscimento e la liquidazione degli stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando qualora sia necessario per lo svolgimento di fini istituzionali ed in particolare per lo svolgimento dei procedimenti relativi ai benefici.

Il Comune di Villanova Monteleone, al quale si presentano le domande relative ai benefici, i CAAF ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva unica per la certificazione ISEE, assumono collettivamente la qualifica di "titolari del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Essendo il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio. L'interessato può, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

TITOLO I
SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI

Capo I

**Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore
(Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a)**

Art. 6 – Oggetto

In attuazione della Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a, il presente capo disciplina gli interventi che il Comune dovrà attuare per i servizi di trasporto.

In particolare, intervento concernente l'assegnazione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore, così come specificato all'articolo 2.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati nel Comune di Villanova Monteleone e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, presso gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati¹; sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici, mentre sono esclusi gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore ad € 23.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 8 – Esclusione dal beneficio

In fase di istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7;
- b. le istanze, presentate per studenti, prive di certificazioni, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o ogni documento di riferimento (compresi i documenti delle spese sostenute nell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo, quali ad esempio gli abbonamenti per i mesi da settembre a giugno o, per i soli mesi di settembre e giugno altre tipologie di biglietto²) necessario a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
- c. le istanze non protocollate entro i termini previsti dal bando o avviso pubblico;
- d. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo.

¹ Questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

² Le altre tipologie di biglietto, relative ai soli mesi di settembre e giugno, saranno accettate solo se accompagnate da autocertificazione o da certificato scolastico che attesti i giorni di frequenza.

Art. 9 – Criteri di assegnazione

Il rimborso delle spese di viaggio sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo di quella prescelta dallo studente.

È escluso dal rimborso il trasporto urbano.

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o in carenza del servizio pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà commisurato a quello relativo all'utilizzo del mezzo pubblico.

Non è ammesso il rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.

Agli studenti che nel corso dell'anno al quale si riferisce il contributo hanno frequentato più Istituti potrà essere rimborsata una sola quota, ossia quella corrispondente al raggiungimento dell'istituto più vicino.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi si individuano annualmente con deliberazione della Giunta Comunale prima della pubblicazione del bando, le fasce di reddito ISEE ed a ciascuna di esse potrà essere riconosciuta la percentuale massima di rimborso indicata.

Qualora l'importo stanziato non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il Responsabile del Servizio Istruzione provvederà con proprio atto a stabilire percentuali di rimborso proporzionali tenendo conto del totale delle spese ammissibili e dell'importo stanziato a loro copertura.

Saranno rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate con gli abbonamenti nominativo in originale relativi ai mesi da settembre a giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 10 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 23.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale;
- abbonamenti nominativo in originale comprovanti la spesa sostenuta nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo;
- autocertificazione di iscrizione e regolare frequenza delle lezioni.

Art. 11 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 12 – Incompatibilità

L'eventuale quota non rimborsata delle spese di viaggio potrà essere rimborsata, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro che per il medesimo anno scolastico abbiano presentato richiesta di assegnazione borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione, di cui alla Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9.

TITOLO II
SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE

Capo II

**Borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione
(Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9)**

Art. 13 – Oggetto

Ai sensi della Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9, il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione

Art. 14 – Requisiti di partecipazione

Possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la patria potestà, ovvero gli stessi studenti se maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati nel Comune di Villanova Monteleone e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere stati iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo o di secondo grado, sia statale che paritaria;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- d. aver sostenuto una spesa minima non inferiore a € 52,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 15 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 14;
- b. le istanze non protocollate o protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, prevista nel bando;
- c. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, calcolato sulla base del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni;
- f. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- g. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- h. le istanze la cui richiesta di rimborso sia inferiore a € 52,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- i. le istanze per le quali non venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute o non vengano allegate le pezze giustificative delle spese

sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.).

Art. 16 – Tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a. spese di iscrizione. Le tasse di iscrizione rimborsabili sono esclusivamente quelle versate, per l'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, allo Stato³. Non saranno prese in considerazione le spese sostenute per motivi diversi dall'iscrizione, quali ad esempio: le spese per sostenere l'esame di diploma o di qualifica, le spese per l'assicurazione durante l'orario di educazione fisica, le spese per il ritiro dei cartelli delle assenze e delle pagelle, le spese di laboratorio, etc.
- b. spese di frequenza. Sono le spese sostenute per il soggiorno presso convitti.
- c. spese per sussidi didattici. Sono le spese sostenute per l'acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici e sussidi per alunni con difficoltà e/o disturbi di apprendimento. Sono esclusi dal rimborso i libri di testo.
- d. spese per attrezzature didattiche. A titolo esemplificativo, sono le spese sostenute per acquisto zainetto, grembiule, tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, camice/tuta/divisa/uniforme professionale da laboratorio, cancelleria e materiale scolastico di uso comune quali penne, matite, gomme, quaderni, diario, album, righelli, etc. L'Ufficio Pubblica Istruzione valuterà la congruità degli acquisti dichiarati in relazione alla tipologia di scuola frequentata.
- e. spese di trasporto. Sono le spese sostenute per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo prescelta dallo studente. È, perciò, escluso dal rimborso il trasporto urbano. Si precisa che nel caso in cui lo studente abbia già ottenuto, per lo stesso anno scolastico al quale si riferisce la borsa di studio, un contributo per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a, l'Ufficio Pubblica Istruzione terrà conto esclusivamente dell'eventuale quota non rimborsata.
- f. spese per mensa scolastica. Sono le spese sostenute, durante l'intero anno scolastico, per la fruizione da parte degli alunni del servizio di mensa scolastica gestito dal comune o dalla scuola. L'Ufficio Pubblica Istruzione, verificherà la congruità del rimborso richiesto, tenendo conto della spesa presunta, calcolata sulla base dei giorni di fruizione del servizio di mensa scolastica della quota unitaria dei buoni mensa a carico degli utenti.
- g. spese per viaggi e visite di istruzione. Saranno prese in considerazione solo se documentate da ricevute di versamento o giustificate da una dichiarazione dell'istituto scolastico.

Art. 17 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione delle borse di studio si individua un'unica fascia di reddito familiare annuo in base al valore ISEE compresa fra € 0,00 ed € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo minimo delle spese ammissibili non deve essere inferiore a € 52,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di mancata presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiederne l'integrazione.

³ Qualora l'anno scolastico non sia rilevabile dalla causale del versamento, si terrà conto della data del versamento in quanto nell'anno scolastico in corso viene richiesto dall'istituto scolastico il pagamento della tassa d'iscrizione per l'anno scolastico successivo (ad esempio nel mese di gennaio/febbraio 2012 viene richiesto il pagamento delle tasse d'iscrizione per l'anno scolastico successivo, ossia il 2012/2013).

Saranno ammessi soltanto documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.) dai quali si evince chiaramente la natura della spesa sostenuta.

Non saranno, invece, ammesse pezze giustificative con descrizioni generiche quali "CANCELLERIA", "REP01", "REP02", "VARIE", etc.

Qualora nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute, vengano indicati degli importi superiori ai documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali allegati all'istanza si terrà conto solo di quest'ultimi.

Le spese sostenute dalle famiglie dovranno essere riferite al periodo dal 1 agosto al 30 giugno dell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio.

Al fine di rendere equo ed uniforme il rimborso, sono fissati i seguenti limiti di spesa massima rimborsabile differenziati per tipologia di scuola:

	Spesa massima rimborsabile		
	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di I° grado	Scuola Secondaria di II° grado
cancelleria	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00
zaino	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
grembiule	€ 15,00	-	-
tuta da ginnastica	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
scarpe da ginnastica	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
camice da laboratorio	-	-	€ 30,00
tuta da officina	-	-	€ 30,00
divisa/uniforme professionale	-	-	€ 70,00
sussidi didattici e attrezzature didattiche	€ 75,00	€ 150,00	€ 250,00
viaggi e visite di istruzione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

Tali importi potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale.

Qualora l'importo stanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il rimborso delle spese ammissibili sarà proporzionale alle medesime e la percentuale sarà identica per tutti i beneficiari.

Art. 18 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute e/o pezze giustificative

delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini postali, bonifici bancari, etc.).

Art. 19 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno pubblicati in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 20 – Incompatibilità

Il presente contributo non è cumulabile con altri benefici concessi per le stesse finalità ed erogati dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

TITOLO III LIBRI DI TESTO

Capo III

**Fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria
(Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e Legge Regionale n. 31 del
25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c)**

Art. 21 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria, in attuazione degli interventi previsti dal Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, art. 156, comma 1 e dalla Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 6, comma 1, lett. c.

Art. 22 – Requisiti

Possono beneficiare della fornitura gratuita dei libri di testo tutti gli alunni della scuola primaria residenti o domiciliari nel Comune di Villanova Monteleone che non abbiano beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza .

Art. 23 – Procedura di assegnazione

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione richiede al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora d'Arborea" l'elenco e il numero dei libri di testo da acquistare per gli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Villanova Monteleone.

I libri di testo vengono acquistati dall'Amministrazione comunale ed affidati al Dirigente Scolastico che ne attesta all'Ufficio Pubblica Istruzione l'avvenuta consegna agli aventi diritto.

Capo IV

**Contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni
frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado
(Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27)**

Art. 24 – Oggetto

il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e II° grado, ai sensi della Legge n. 448 del 23/12/1998, art. 27.

Art. 25 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati nel Comune di Villanova Monteleone e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere iscritti e frequentare, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, la scuola secondaria di I° o di II° grado, sia statale che paritaria;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione

della domanda, non sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 26 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 25;
- b. le istanze non protocollate;
- c. le istanze protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande;
- d. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- f. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE sia superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- g. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- h. le istanze non corredate da certificazione ISEE;
- i. le istanze per le quali non venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute o non vengano allegati le pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.).

Art. 27 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione dei contributi si individua un'unica fascia di reddito familiare annuo in base al valore ISEE compresa fra € 0 ed € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo stanziato dalla Regione Autonoma Sardegna non sia sufficiente alla totale copertura del fabbisogno, il rimborso delle spese ammissibili sarà proporzionale alle medesime e la percentuale sarà identica per tutti i beneficiari.

Nell'ipotesi in cui lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole sia sovradimensionato rispetto alle reali esigenze ed una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, le somme in eccedenza saranno destinate per accogliere le istanze degli alunni dell'altro ordine di scuola.

Il rimborso concesso non può, comunque, superare l'importo indicato nell'istanza.

Nel caso di mancata presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiederne l'integrazione.

Saranno ammessi soltanto documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.) dai quali si evince chiaramente la natura della spesa sostenuta.

Qualora nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute, vengano indicati importi superiori ai documenti di spesa rilevanti ai fini fiscali allegati all'istanza si terrà conto solo di quest'ultimi.

Art. 28 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 14.650,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute e/o pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.) e/o pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali, etc.).

Art. 29 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione degli elenchi dei beneficiari, i quali verranno pubblicati in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 30 – Incompatibilità

Il presente contributo non è cumulabile con altri benefici concessi per le stesse finalità ed erogati dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

TITOLO IV
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI

Capo V

**Borse di studio per studenti meritevoli frequentanti
le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate
(Legge Regionale n. 3 del 05/03/2008, art. 4 , comma 1, lett. I)**

Art. 31 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 05/03/2008, art. 4 , comma 1, lett. I e tenuto conto del Piano di Riparto delle risorse assegnate annualmente ai comuni della Sardegna per ogni anno scolastico, approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 32 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere la borsa di studio gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati nel Comune di Villanova Monteleone e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
- b. essere stati iscritti ed aver frequentato la scuola secondaria di I o di II grado, sia statale che paritaria, ed aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno non inferiore al "buono", o al voto corrispondente, per la scuola secondaria di I grado o alla media del "7" (senza debiti formativi) oppure a "70/100" per la scuola secondaria di II grado;
- c. non aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio;
- d. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 20.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 33 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 32;
- b. le istanze non protocollate;
- c. le istanze protocollate dopo la data di scadenza della presentazione delle domande;
- d. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- f. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE è superiore ad € 20.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- g. le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- h. le istanze non corredate da certificazione ISEE;

- i. le istanze non corredate da certificazione dell'autorità scolastica con riportata la votazione conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio;
- j. le istanze presentate a favore di studenti che hanno riportato una votazione nello scrutinio finale di giugno inferiore al "buono", o al voto corrispondente, per la scuola secondaria di I° grado o alla media del "7" oppure a "70/100" per la scuola secondaria di II° grado;
- k. le istanze presentate a favore di studenti che nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio risultano ripetenti.

Art. 34 – Importo e numero delle borse di studio da erogare

La Giunta Comunale, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, stabilisce il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per le scuole secondarie di I° grado e per le scuole secondarie di II° grado.

Art. 35 – Criteri di assegnazione

Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie: una per le scuole secondarie di I° grado ed una per le scuole secondarie di II° grado. Per la stesura delle stesse verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

a) VALUTAZIONE DEL REDDITO

VALORE ISEE		PUNTI
da € 0,00	a € 4.500,00	6
da € 4.500,01	a € 8.375,00	5
da € 8.375,01	a € 12.250,00	4
da € 12.250,01	a € 16.125,00	3
da € 16.125,01	a € 20.000,00*	2

*ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna

b) VALUTAZIONE DEL MERITO

Scuola secondaria di I° grado

VOTAZIONE		PUNTI
da 9,50	a 10,00	9
da 9,00	a 9,49	7
da 8,50	a 8,99	6
da 8,00	a 8,49	5
da 7,50	a 7,99	4
da 7,00	a 7,49	3

Per gli alunni che hanno conseguito l'esame di licenza media si terrà conto esclusivamente della votazione finale.

Scuola secondaria di II° grado (classi dalla 1[^] alla 4[^])

VOTAZIONE		PUNTI
da 9,50	a 10,00	9
da 9,00	a 9,49	7
da 8,50	a 8,99	6
da 8,00	a 8,49	5
da 7,50	a 7,99	4
da 7,00	a 7,49	3

Scuola secondaria di II° grado
(studenti diplomati o che hanno conseguito una qualifica professionale)

VOTAZIONE		PUNTI
da 95/100	a 100/100	9
da 90/100	a 94/100	7
da 85/100	a 89/100	6
da 80/100	a 84/100	5
da 75/100	a 79/100	4
da 70/100	a 74/100	3

Nella valutazione del merito scolastico non si terrà conto della votazione relativa alla religione cattolica e a quella relativa ad eventuali materie facoltative.

Nella formazione delle graduatorie finali, a parità di punteggio complessivo, avranno priorità gli studenti con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti più giovani età.

Gli assegni di studio che dovessero restare disponibili per carenza di partecipanti, ovvero concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno distribuiti fra i classificati elevando la misura di ciascun assegno di studio.

Art. 36 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del contributo all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ad € 20.000,00 ovvero al limite previsto annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- certificazione dell'autorità scolastica con riportata la votazione conseguita nell'anno scolastico al quale si riferisce la borsa di studio.

Art. 37 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione delle graduatorie, le quali verranno pubblicate in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 38 – Incompatibilità

La presente borsa di studio è cumulabile con le borse di studio a sostegno della spesa effettuata dalle famiglie per l'istruzione (Legge n. 62 del 10/03/2000, art. 1, comma 9) .

Capo VI

Borse di studio per diplomati

Art. 39 – Oggetto

Il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio per diplomati, finanziate con risorse del Bilancio Comunale.

Art. 40 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere la borsa di studio gli studenti diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. aver conseguito presso un qualsiasi istituto statale o paritario, nell'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio, un titolo di diploma di scuola secondaria di II° grado;
- c. non essere stati ripetente in nessuno dei cinque anni del corso di studi.

Art. 41 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 40;
- b. le istanze non protocollate;
- c. le istanze protocollate o pervenute dopo la data di scadenza della presentazione delle domande;
- d. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- f. le istanze non corredate da dichiarazione sostitutiva di certificato di diploma, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il conseguimento del titolo di diploma, l'anno scolastico e la relativa votazione ovvero le istanze non corredate da certificato di diploma rilasciato dall'istituto scolastico con indicato l'anno scolastico di conseguimento e la relativa votazione.

Art. 42 – Importo e numero delle borse di studio da erogare

La Giunta Comunale, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, stabilisce di anno in anno il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per gli studenti diplomati.

Art. 43 – Criteri di assegnazione

In base alla votazione conseguita e tenendo conto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale sarà elaborata un'unica graduatoria o due graduatorie con distinzione del sesso.

In caso di parità, la borsa di studio verrà suddiviso in parti uguali fra gli aventi diritto.

Art. 44 – Presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare istanza di concessione della borsa di studio all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Non farà fede il timbro postale.

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificato di diploma, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il conseguimento del titolo di diploma, l'anno scolastico e la relativa votazione ovvero certificato di diploma rilasciato dall'istituto scolastico con indicato l'anno scolastico di conseguimento e la relativa votazione.

Art. 45 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione delle graduatorie, le quali verranno pubblicate in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 46 – Incompatibilità

La presente borsa di studio è cumulabile con eventuali altre borse di studio per diplomati erogate dal Comune di Villanova Monteleone.

Capo VII Borse di studio per laureati

Art. 47 – Oggetto

Al fine di sottolineare l'importanza che l'istruzione qualificata ha e deve avere per lo sviluppo culturale e sociale di qualsiasi comunità, il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di borse di studio per laureati, finanziate con fondi del Bilancio Comunale.

Art. 48 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere la borsa di studio gli studenti laureati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Villanova Monteleone alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. aver conseguito, nell'anno accadimento al quale si riferisce la borsa di studio, una delle seguenti tipologie di laurea: Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento (4-6 anni); Laurea Specialistica o Magistrale a Ciclo Unico del Nuovo Ordinamento; Laurea Biennale Specialistica di Secondo Livello del Nuovo Ordinamento.
- c. Non possono, dunque, richiedere la borsa di studio gli studenti che hanno conseguito la sola Laurea Triennale di Primo Livello del Nuovo Ordinamento.

Art. 49 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a. le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 48;
- b. le istanze non protocollate;
- c. le istanze protocollate o pervenute dopo la data di scadenza della presentazione delle domande;
- d. le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- e. le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- f. le istanze non corredate da dichiarazione sostitutiva di certificato di laurea, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il conseguimento della laurea, l'anno accademico e la relativa votazione ovvero le istanze non corredate

da certificato di laurea rilasciato dall'Università con indicato l'anno accademico e la votazione conseguita.

Art. 50 – Importo e numero delle borse di studio da erogare

La Giunta Comunale, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, stabilisce di anno in anno il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per gli studenti laureati.

Art. 51 – Criteri di assegnazione

Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria tenendo conto della votazione conseguita.

Relativamente all'ultima posizione utile in graduatoria, in caso di parità la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto.

Art. 52 – Presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare istanza di concessione della borsa di studio all'Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Monteleone entro i termini stabiliti dal pubblico avviso, anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Non farà fede il timbro postale.

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificato laurea, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 46, attestante il conseguimento della laurea, l'anno accademico e la relativa votazione ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Università con indicato l'anno accademico e la relativa votazione.

Art. 53 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Procedimento che procederà alla formazione delle graduatorie, le quali verranno pubblicate in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

Art. 54 – Incompatibilità

La presente borsa di studio è cumulabile con eventuali altre borse di studio per diplomati erogate dal Comune di Villanova Monteleone.

TITOLO V MENSA SCOLASTICA

Capo VIII

Servizio di mensa scolastica

(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. b, art. 6 lett. b, art. 8 comma 1)

Art. 55 – Oggetto

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad agevolare la frequenza degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado.

Tale servizio pubblico viene garantito dal "Gestore del servizio mensa scolastica" mediante la preparazione e la fornitura dei pasti nei locali dell'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora d'Arborea".

Art. 56 – Beneficiari

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora d'Arborea".

A tale servizio, così come previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 31 del 25/06/84, può fruire, a prezzo agevolato, il personale interessato insieme agli alunni.

Art. 57 – Modalità di accesso al servizio

I genitori degli alunni residenti nel Comune di Villanova Monteleone, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado, che intendono usufruire del servizio mensa scolastica devono presentare, entro la data indicata da pubblico avviso, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Pubblica Istruzione, richiesta di fruizione.

Nella stessa domanda possono inoltre richiedere, allegando un certificato medico o un'autocertificazione, l'erogazione della dieta speciale rispettivamente per motivi di salute e/o per motivi religiosi o culturali.

L'iscrizione al servizio di mensa scolastica ha validità per l'intero anno scolastico, salvo disdetta da comunicare formalmente all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Nel caso particolare di alunno domiciliato nel Comune di Villanova Monteleone l'accesso al servizio viene garantito nelle stesse modalità e con gli stessi costi previsti per gli alunni residenti.

Art. 58 – Pagamento del servizio

Il costo complessivo del servizio di mensa scolastica viene finanziato con fondi comunali, con contributi regionali e con tariffe a carico dell'utenza.

La determinazione di tali tariffe, salvo conferma, è demandata di anno in anno alla Giunta Comunale.

I buoni pasto per gli alunni residenti nel Comune di Villanova Monteleone possono essere ritirati, nei giorni prestabiliti, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione esibendo le relative ricevute di pagamento su conto corrente postale intestato al "Comune di Villanova Monteleone - Servizio tesoreria" o su conto corrente bancario intestato al "Comune di Villanova Monteleone".

Nel caso di utilizzo di un sistema automatico di prenotazione dei pasti non vengono impiegati i buoni pasto e l'importo versato per usufruire del servizio costituisce il "Borsellino familiare".

I pagamenti vengono caricati nel "Borsellino familiare", nei giorni prestabiliti, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione in seguito alla consegna delle ricevute di versamento.

Per quanto riguarda gli alunni non residenti, dei quali non venga accertato il domicilio presso un genitore residente nel Comune di Villanova Monteleone per motivi personali o di lavoro, il Comune di appartenenza versa mensilmente, su richiesta dell'Ufficio Pubblica Istruzione, la quota dovuta per la fruizione del servizio.

Per quanto concerne il personale della scuola, la quota dovuta per la fruizione del servizio è versata mensilmente dall'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora d' Arborea", su richiesta dell'Ufficio Pubblica Istruzione, salvo diversa disposizione dell'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e/o disapplicate le disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia che siano in contrasto con la presente disciplina.